

REGOLAMENTO (CE) N. 823/2001 DEL CONSIGLIO**del 24 aprile 2001****recante modifica del regolamento (CEE) n. 738/93 che modifica il regime transitorio di organizzazione comune dei mercati dei cereali e del riso in Portogallo, previsto dal regolamento (CEE) n. 3653/90**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 738/93 ⁽¹⁾ prevede, tra l'altro, che gli aiuti specifici a favore dei produttori portoghesi di cereali nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo ⁽²⁾, saranno concessi fino al termine della campagna 2002/03, e stabilisce nell'allegato il livello di detti aiuti.
- (2) I redditi dei produttori portoghesi di cereali hanno subito negli ultimi anni i contraccolpi dell'effetto cumulato della riforma della politica agricola comune in tale settore e della progressiva riduzione degli aiuti specifici previsti per il regime suindicato. Per attenuare tale effetto, è opportuno sospendere temporaneamente la

riduzione dell'aiuto specifico mantenendo nel 2001/02 il livello degli aiuti previsto per la campagna 2000/01,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 738/93, gli importi relativi alla campagna 2001/02 sono sostituiti dagli importi seguenti:

Frumento tenero:	41,13
Granturco:	18,72
Orzo, triticale, segala:	23,69
Sorgo:	16,25.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 aprile 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. WINBERG

⁽¹⁾ GU L 77 del 31.3.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 362 del 27.12.1990, pag. 28. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1664/95 della Commissione (GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 13).